

GUIDA ALLE NOVITÀ FISCALI
Da febbraio ogni mese in edicola arrivano gli esperti de Il Sole 24 ORE!

NORME E TRIBUTI

FEBBRAIO 2006: È IN EDICOLA CON 'IL SOLE 24 ORE' A SOLI €6,00 IN PIÙ

a pag. **24** **UNICO 2006.** Le Onlus perdono lo sconto a forfait sugli immobili in locazione

a pag. **25** **FISCO.** L'amministrazione accelera sul cammino della riscossione pubblica

a pag. **27** **PROFESSIONI.** Cassazione: per chi rimane in studio assunzione dopo la pratica

REGOLE UE ■ A 16 mesi dal via libera allo «statuto» sono ancora poche le imprese che si sono dotate della nuova veste comunitaria

La società europea fatica a farsi strada

Costituite solo 14 compagini, soprattutto in Germania e Austria - Altre cinque sono in lista di attesa

La prova dei fatti / UniCredit-Hvb

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES ■ A un anno e mezzo dal varo dello statuto della Società europea, è solo uno sparuto drappello di aziende ad aver deciso, in tutta Europa, di adottare il nuovo look legale comunitario. Anche se la recente scelta di calibri da novanta, come la compagnia di assicurazioni tedesca Allianz e il gigante dell'energia francese Suez, di imboccare la strada dello statuto europeo potrebbe avere un effetto di trascinamento e accelerarne la diffusione.

Un registro ufficiale delle Società europee non esiste, ma al momento sono 14 le imprese, di medie o grandi dimensioni, che risultano aver assunto lo statuto comunitario (quattro delle quali però *shell companies*, ovvero per ora "involuti" legali in via di strutturazione); altre cinque sono in procinto di farlo, in base ai dati raccolti dall'osservatorio più accurato, quello creato dal centro studi dei sindacati comunitari Etui-Rehs (www.seurope-network.org/homepages/seurope/home.html). Aziende che si collocano quasi tutte nella fascia del Nord-Europa continentale, costituita da Germania, Austria, Paesi Bassi e Svezia.

Bruxelles punta alla fine dell'impasse entro giugno

Svariate, secondo gli esperti, le ragioni che hanno visto partire a rilento e in modo circoscritto lo Statuto Ue, dopo il colpo di pistola dell'8 ottobre 2004, data in cui il regolamento e la direttiva in materia dovevano essere recepiti in tutti i 25 Paesi Ue e nei tre dello Spazio europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Prima di tutto va osservato che, come spesso accade, il termine non è stato rispettato da tutti gli Stati. Tuttavia incompleta risulta la procedura di recepimento in Irlanda, Spagna, Grecia, Lussemburgo e Slovenia, mentre anche il Liechtenstein è fermo alla prima let-

te e il campo sia sgombro da carenze normative. Ma esistono anche ostacoli di fondo, di natura fiscale e legati ai meccanismi di partecipazione dei lavoratori, che hanno scoraggiato alcune aziende a farsi avanti. È vero che, dopo 30 anni di attesa dello Statuto europeo, l'interesse di qualche impresa si è affievolito, in quanto si erano fatte, nel

Ma in Italia il percorso resta sbarrato

Costituire una società europea («Se») con sede in Italia non è possibile. E anche se lo fosse la scelta potrebbe non essere conveniente. Da una parte mancano, infatti, alcune regole nazionali di attuazione dei principi comunitari. E dall'altra il sistema fiscale eventualmente applicabile sarebbe comunque incompleto e penalizzante.

Sono passati 16 mesi dall'entrata in vigore del regolamento Ce 2157/2001, sullo statuto della Società europea, con il quale è stata introdotta nei 25 Stati membri questa nuova forma di società per azioni a cui potranno far ricorso, a determinate condizioni, le imprese europee di medio-grandi dimensioni. Trattandosi di un regolamento, le disposizioni sarebbero obbligatorie e direttamente applicabili dai singoli Stati fin dalla loro entrata in vigore, avvenuta l'8 ottobre 2004. Su alcuni punti, tuttavia, è prevista l'emanazione di

provvedimenti nazionali di attuazione. E, per esempio, il caso dell'articolo 68 del regolamento, che impone agli Stati membri di designare le autorità competenti in relazione ad atti e adempimenti delle società europee; oppure dell'articolo 64, che richiede l'adozione di misure appropriate nell'eventualità di mancata coincidenza tra sede sociale e sede dell'amministrazione centrale. L'Italia, in entrambi i casi, non ha ancora provveduto.

Non solo. Il legislatore italiano sembra trascurare la società europea anche dal punto di vista tributario. Il termine del 1° gennaio 2006 per il recepimento della direttiva sulla neutralità fiscale di costituzione e migrazione della «Se» è scaduto infruttuosamente. E così quello del 1° gennaio 2005 per il recepimento della direttiva in materia di dividendi. La stessa riforma fiscale del 2004 ha dimenticato di collocare la «Se» tra i soggetti passivi

Ires. E la riforma del diritto societario ne tratta solo marginalmente.

Un'ipotesi che — secondo il Consiglio nazionale del notariato — «è causa di delicati problemi interpretativi che potrebbero condurre alla conclusione che allo stato attuale la costituzione di una società europea con sede in Italia (così come negli altri Stati non ottemperanti) non sia ammissibile».

I notai si sono posti il problema di quali siano i riflessi del mancato adeguamento da parte dell'Italia sia in relazione all'attuazione della direttiva, sia in relazione all'adozione delle altre disposizioni sull'operatività del regolamento. E se non hanno concluso per la totale impossibilità di costituire una società europea, hanno tuttavia constatato «l'impraticabilità di alcune modalità costitutive, oltre che di successive importanti vicende relative alla vita della società europea».

MARCO PERUZZI

Il panorama della Ue a 25

Le società europee (Se) costituite e quelle in via di costituzione

Stato (Sede)	Denominazione	Attività
Costituite		
Olanda (Amsterdam)	Mpit Structured Financial Services	Servizi finanziari
Austria (Spittal)	Sirabag Bauholding	Costruzioni
Svezia (N.d.)	Bolagsstiftarna International	In via di strutturazione
Austria (Innsbruck)	Galleria di Brennero - Brennerbasistunnel	Gestione e monitoraggio di progetti infrastrutturali del Brennero
Regno Unito (Welwyn Garden City)	Schering-Plough Clinical Trials	Test clinici di prodotti farmaceutici
Germania (Berlino)	Go East Invest	Consulenza ricollocazione siti industriali e sviluppo nuovi mercati
Ungheria (Budapest)	Graphisoft	Fornitore software e servizi per il settore edile
Svezia (Stoccolma)	Alfred Berg	Banca di investimento per i Paesi nordici
Finlandia (Lohja)	Elcoteq	Servizi per l'elettronica
Germania (Dusseldorf)	Atrium Erste Europäische VW	In via di strutturazione
Germania (Monaco)	Beiten Burkhardt Eu-Beteiligungen	In via di strutturazione
Svezia (N.d.)	Startplattan 39001	In via di strutturazione
Svezia (N.d.)	Startplattan 39002	In via di strutturazione
Germania (Monaco)	Allianz	Assicurazioni
In via di costituzione		
Germania (Augsburg)	Man B&W Diesel Group	Turbine e motori diesel per navi
Germania (Wessling)	Mensch und Maschine Software	Software per grafica elettronica
Svezia (Stoccolma)	Nordea Bank	Servizi finanziari nei Paesi nordici e del Baltico
Estonia (Tallin)	AS Sampo Etukindlutus	Assicurazioni nei Paesi baltici
Francia (Parigi)	Suez	Servizi energia, acqua, gas

te e il campo sia sgombro da carenze normative. Ma esistono anche ostacoli di fondo, di natura fiscale e legati ai meccanismi di partecipazione dei lavoratori, che hanno scoraggiato alcune aziende a farsi avanti. È vero che, dopo 30 anni di attesa dello Statuto europeo, l'interesse di qualche impresa si è affievolito, in quanto si erano fatte, nel

frattempo, altre scelte statutarie pur avendo controllate in diversi Paesi. «Alla fine lo statuto della società europea è il prodotto di un compromesso tra Governi — osserva Michael Stoll, ricercatore dell'Etui-Rehs specializzato nella statuto Ue — e l'armonizzazione limitata prevista dalla regolamentazione, che lascia tuttora ampi spazi discrezionali agli Stati

in vari campi, come quello fiscale, sminuisce i vantaggi della semplificazione che dovrebbe derivare dall'aver un'unica forma legale». Tuttavia, sottolinea l'esperto, «l'interesse delle aziende sta indubbiamente crescendo, come il recente caso della decisione di Allianz dimostra».

Certo, alcuni requisiti possono costituire un deterrente. Per esem-

pio, la Nordea Bank sembra aver rallentato il passo per il timore di dover soddisfare requisiti sulle riserve non prescritti nell'area scandinava dove di solito opera e per altri elementi di complessità derivanti dalle diverse legislazioni bancarie nazionali. Per la grande impresa austriaca di costruzioni Strabag, con 31mila dipendenti, per la quale la società europea è stata costituita, ha pesato tuttavia il rifiuto a sposare i meccanismi di informazione dei lavoratori previsti dalla Statuto europeo, che prevedono la presenza di un rappresentante dei dipendenti nel consiglio di amministrazione. La controversia è finita di fronte a un tribunale, ma dovrebbe ora essere in via di risoluzione grazie al negoziato tra le parti sociali.

I casi di Allianz e Suez dimostrano l'aumento di interesse

non hanno ancora un organigramma e una propria struttura. Quattro di queste sono state registrate (tre svedesi e una tedesca con sede a Monaco). Le autorità tedesche hanno, invece, negato la registrazione di un'altra (la Zoll Poll Hafen Hamburg) che avrebbe dovuto occuparsi dello smaltimento delle pratiche doganali per i container in transito ad Amburgo, ma ha poi optato per la registrazione in tedesco. Il rifiuto dello status europeo è stato motivato dall'assenza di prove di un coinvolgimento dei lavoratori nelle strutture societarie, dal momento che l'azienda non ha dipendenti. Una riprova di come, anche nel medesimo Paese, permangano diversità di valutazione sui requisiti della Società europea.


ENRICO BRIVIO
enrico.brivio@skynet.be
www.ilssole24ore.com/norme
Tutta la documentazione sulla società europea

Profumo: «Per noi un'occasione persa»

BARI ■ La prima grande operazione bancaria cross-border pilotata da un gruppo italiano rappresenta un'occasione mancata di utilizzare il veicolo della società europea. Ne è convinto Alessandro Profumo, amministratore delegato del conglomerato nato dalla fusione tra UniCredit e Hypovereins Bank (si veda anche il servizio a pag. 29).

sco, doveva passare attraverso un'acquisizione. Già a giugno, quando l'operazione stava muovendo i primi passi formali, il top manager italiano, in una dichiarazione al Sole-24Ore, sottolineava come fosse «sbagliato considerarla una scalata».

Una conferma della necessità per gli italiani di ridurre al minimo la sensazione per i tedeschi di vedersi «mangiare» una banca dall'estero. «La società europea ci avrebbe consentito di vestire questa operazione come una semplice fusione — ha spiegato Profumo — risparmiando docili lunghe trattative per regolare questi aspetti. L'opportunità di usarla l'avevamo ovviamente valutata, ma al dunque ci siamo resi conto che mancavano i regolamenti attuativi per poterlo fare».



Alessandro Profumo (imagoeconomica)

«Avremmo potuto evitare molti problemi nell'iter di integrazione tra le due banche»

«Avvalerci della società europea avrebbe risparmiato problemi nel processo di integrazione tra le due banche», ha raccontato Profumo in occasione di un convegno che si è tenuto a Bari la scorsa settimana. «Problemi — ha aggiunto — che hanno in realtà più a che fare con la forma che con la sostanza. Ma alle volte anche la forma può essere importante». Il prete in questione era come sempre un'aggregazione che, inevitabilmente, per le dimensioni di UniCredit rispetto al gruppo tede-

ché la sede centrale del nuovo aggregato italo-tedesco sarà in Italia; dunque anche la società europea avrebbe dovuto essere di origine italiana. Diverso è il caso per altre operazioni cross-border italo-tedesche, in cui la sede della società è rimasta in Germania: l'esempio più noto è l'operazione Ras-Allianz nel comparto assicurativo. Lo Stato tedesco aveva recepito la normativa europea, per cui i manager hanno potuto avvalersi della società europea.

L.SER.

LA DISCIPLINA FISCALE...

Più sicuro il trasferimento dall'estero

I problemi operativi della società europea emergono nelle riorganizzazione internazionale di gruppi. In particolare si tratta delle operazioni di fusione transnazionale, dove l'incorporante o la risultante dalla fusione è residente in uno Stato diverso da quello delle società incorporate o estinte dopo la fusione, e delle operazioni di trasferimento di sede legale allo Stato, poniamo, della capogruppo. Operazioni che, in alcuni casi, non sono riconosciute dagli ordinamenti civilistici nazionali.

L'operazione di trasferimento di sede legale, per esempio, può presentare notevoli criticità fiscali, sia per lo Stato della società che viene trasferita che per quello ricevente.

Sotto il primo profilo, dal momento che lo Stato di partenza rinuncia definitivamente alla potestà impositiva sugli asset della società trasferenda, pretende di tassarne le eventuali plusvalenze latenti. Il problema si attenua se la società è una holding e lo Stato di partenza prevede meccanismi di partecipazione exemption sui capital gain e di esenzione sulla *dividend withholding tax*.

Il secondo profilo è invece diretta conseguenza del mancato riconoscimento dell'istituto civilistico, in quanto il fenomeno societario corrispondente di solito è disciplinato dalle regole applicabili alla liquidazione di società. Tale qualificazione civilistica ha un impatto rilevante per lo Stato ricevente, soprattutto nell'ipotesi in cui questo sia l'Italia.

Infatti, nel caso di qualificazione del trasferimento di sede legale come una liquidazione, possono sorgere in Italia oneri significativi, per effetto

IN EDICOLA CON «IL SOLE-24 ORE»

Il fair value nella «Guida agli Ias»



Sarà dedicato alla determinazione e agli impatti fiscali del *fair value* il numero di febbraio di «Guida ai principi contabili internazionali», il mensile monografico del Sole-24 Ore che illustra tutte le novità introdotte in materia contabile dagli Ias (*International accounting standards*). Il nuovo numero conterrà una serie di approfondimenti e di casi pratici sulle conseguenze dell'introduzione degli Ias/Ifrs, con particolare riguardo alle immobilizzazioni materiali tra principi contabili e normativa fiscale e alle operazioni di cartolarizzazione. Nella Guida, in edicola da oggi a 6 euro più il prezzo del quotidiano, è contenuto anche il testo dell'Ifrs 7.

della tassazione al valore normale degli asset ricevuti dal socio a seguito della liquidazione (art. 47, comma 7, Tuir), per la parte non riferibile al capitale e alle riserve di capitale, di solito "protette" fiscalmente dall'applicazione della Pex sulla parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società trasferita (art. 87, comma 7, Tuir).

Nelle operazioni di fusione transnazionale di solito questi problemi sono evitabili applicando, solo per le operazioni tra società comunitarie, la cosiddetta *merger directive* (direttiva 1990/434/Ce), e dunque mantenendo nello Stato di partenza una stabile orga-

nizzazione della società incorporata. Si ottiene così un regime di neutralità fiscale sia nello Stato di partenza che in quello ricevente.

In mancanza della stabile organizzazione, i beni della società incorporata sono di solito considerati realizzati al "valore normale", ma il problema si attenua notevolmente se la società trasferenda è una holding e lo Stato di partenza prevede meccanismi di partecipazione exemption sui capital gain e di esenzione sulla *dividend withholding tax*. Fermo restando che la fusione, per essere effettuata tra società di due Stati diversi, deve essere ammessa dalle rispettive legislazioni nazionali.

FRANCESCO NOBILI
MARCO ABRAMO LANZA

...E QUELLA CIVILISTICA

Fusioni in cerca di controllore

Il regolamento Ce n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea, che introduce negli ordinamenti dei 25 Stati membri dell'Unione una nuova forma di società per azioni a cui potranno far ricorso le imprese di medie e grandi dimensioni è entrato in vigore l'8 ottobre 2004. Il regolamento reca una normativa immediatamente obbligatoria in tutti i Paesi dell'Unione.

L'obiettivo del legislatore comunitario è quello di dotare le imprese europee con attività multinazionale di una normativa uniforme per superare ciò che oggi accade, e cioè che in ogni Paese in cui l'impresa svolge la propria attività si applichi la disciplina

particolare del Paese stesso.

La costituzione e la pubblicità. La società europea è una società per azioni con capitale minimo di 120mila euro, che può essere costituita principalmente mediante:

- la fusione di più società per azioni o società europee, delle quali almeno due abbiano sede effettiva in Stati membri differenti;
- la costituzione di una società europea "holding" da parte di società per azioni, società europee e società a responsabilità limitata, almeno due delle quali abbiano la sede effettiva in Stati membri differenti;
- la trasformazione di una società

per azioni avente da almeno due anni un'affiliata in uno Stato membro diverso da quello della sua sede effettiva;

■ la costituzione di una società europea "affiliata" da parte di società europee o altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, almeno due delle quali abbiano la sede effettiva in Stati membri differenti.

La società europea deve iscriversi in un apposito registro nello Stato membro in cui ha la sede.

La sede. La società europea deve avere sede all'interno dell'Unione, nello stesso Stato membro dove viene accolta la sua «amministrazione centrale». Il trasferimento di sede della società europea in un altro Stato membro non dà luogo né allo scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica, ma richiede il trasferimento anche della sede effettiva della società.

L'organizzazione. Nella società europea c'è un'assemblea generale degli azionisti e, a seconda della scelta adottata dallo statuto, un organo di direzione affiancato a uno di vigilanza (sistema dualistico) o a un organo di amministrazione (sistema monistico).

Le difficoltà per una concreta operatività in Italia. Nonostante i tratti di un regolamento, quindi di norme immediatamente applicabili negli Stati membri, la società europea attinge la sua disciplina oltre che dalla normativa di fonte comunitaria anche da una specifica normativa interna, che a oggi non è ancora stata emanata. La mancata adozione in Italia di tali disposizioni conduce alla plausibile

conclusione che allo stato attuale la costituzione di una società europea con sede in Italia (così come negli altri Stati non ottemperanti all'emanazione della necessaria disciplina interna) non sia ammissibile.

In particolare, mancano in Italia:

- la designazione dell'autorità competente a effettuare i controlli di legittimità sulla fusione, almeno che non si voglia individuare tale autorità nel notaio, in applicazione analogica delle norme interne di attuazione della direttiva comunitaria in materia di fusione societaria;
- le regole di pubblicità del progetto di costituzione di società europea holding e del progetto di trasformazione in società europea.

Inoltre, per la mancata emanazione delle norme di tutela dei creditori e dei titolari di altri diritti sorti prima della pubblicazione del progetto di trasferimento, dovrebbero essere inoperanti le disposizioni del regolamento relative al trasferimento della società europea da uno Stato membro a un altro.

Il regolamento in questione, infine, non interviene in materie quali il diritto tributario, il diritto della concorrenza e il diritto della proprietà intellettuale e il diritto fallimentare, con la conseguenza che in tali settori si applicano le disposizioni del diritto interno degli Stati membri. Disposizioni che dovranno essere adeguate per poter essere applicate sia alle società di diritto interno che a quelle di diritto europeo, per le quali saranno necessarie norme peculiari.

ANGELO BUSANI